

LA MESSA ALLA PROVA

1. La messa alla prova per gli adulti: cenni sull'istituto e sulla *ratio*

L'istituto della "messa alla prova" è stato introdotto, con la legge n.67 del 2014, nell'ordinamento penale generale: non si tratta di istituto del tutto nuovo, perché esso in precedenza era previsto unicamente nei procedimenti, di competenza del Tribunale dei Minori, riguardanti soggetti che avevano commesso il reato da minori¹.

L'istituto prevede la sospensione del procedimento penale a carico di un imputato contestualmente alla presentazione di un programma di trattamento elaborato con la collaborazione dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE): questo programma deve contenere una serie di prescrizioni e condotte² da tenere per un periodo di durata variabile, la cui osservanza va verificata da parte del giudice e può condurre a pronuncia di buon esito finale, il che comporta la dichiarazione di estinzione del reato³.

L'estensione della messa alla prova alla sfera dei processi penali a carico di imputati maggiorenni è da considerare traguardo rilevante per l'evoluzione del nostro ordinamento: per i motivi che si cercherà di esporre, infatti, tale alternativa al processo penale offre numerosi vantaggi ed è indice di una rinnovata attenzione del legislatore alle possibili alternative al procedimento penale ordinario. Compito di questo contributo,

¹ Per la precisione, la riforma ha novellato: il codice penale, mediante l'inserzione degli articoli 168 *bis*, 168 *ter*, 168 *quater*; il codice di procedura penale, nel quale l'art. 4 della suddetta legge inserisce le disposizioni dall' art. 464 *bis* al 464 *nonies*; le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con i nuovi articoli 141 *bis* e 141 *ter*; infine, sono inseriti i necessari correttivi per armonizzare il contenuto con la nuova disciplina al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313).

² Sostanzialmente il programma deve prevedere modalità di reinserimento sociale, che coinvolgano l'imputato e (se necessario e opportuno) la sua famiglia; prescrizioni comportamentali di vario genere (anche inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali) e altri impegni specifici (tra cui le condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie, il volontariato), nonché prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità; condotte di mediazione con la persona offesa (se ed ove possibile). Sul punto risulta assai utile V. BOVE, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-primalettura-della-l-6714>, pp. 6-9.

³ Si badi che, secondo certa giurisprudenza di legittimità relativa all'istituto per i minorenni, tale pronuncia deve essere considerata, ai fini procedurali, come una sentenza di condanna; ciò comporta che se si segue questa impostazione, il messo alla prova con successo che vorrà (ad esempio) essere sentito come testimone per un coimputato dovrà essere udito come testimone assistito. Cass. Sez. 4, n. 7964/2013.

tuttavia, non è di tracciare un'analisi generale del nuovo istituto, ma di verificare criticità e pregi delle concrete modalità di attuazione presso un organo giudiziario, e precisamente del Tribunale di Genova. Prima di restringere il campo di analisi al concreto, tuttavia, sono necessarie e doverose ancora alcune parole circa la *ratio* retrostante l'istituto della messa alla prova.

Tale istituto, nel processo minorile, è considerabile, a ragion veduta, una delle possibili concretizzazioni del principio sancito al terzo comma dell'art. 27 Cost: «*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*». Il principio di rieducazione, conquista della scienza del diritto da quando si è abbandonata la concezione marcatamente retributiva prima dominante, va ancor più valorizzato per i soggetti minorenni: questi, da un lato, sono soggetti considerabili naturalmente più predisposti al reinserimento sociale data la giovane età e, dall'altro, più rischi correrebbero in carcere di essere definitivamente circuiti da una mentalità criminale, mutuabile da delinquenti di professione con cui potrebbero venire in contatto; per questi motivi la messa alla prova è soluzione pensata per reati commessi da soggetti minorenni⁴, in quanto può porli di fronte alle loro responsabilità e spingerli ad attivarsi per condotte riparatorie e di impegno sociale per pagare il loro debito con la collettività senza lasciare su di essi lo stigma indelebile di una condanna penale⁵.

⁴ Sulla finalità prettamente rieducativa della messa alla prova per i minorenni, è di conforto notare come tale obiettivo precipuo dell'istituto sia stato individuato anche in alcuni aspetti processuali ad essa favorevoli, attuando un parallelo con quanto invece disposto per lo stesso istituto per i maggiorenni: «*Lo scopo dell'istituto minorile è fondamentalmente educativo e socializzante. Non vi sono preclusioni soggettive (a seconda delle qualità dell'imputato) od oggettive (a seconda del titolo di reato ascritto) e la richiesta può avvenire in qualsiasi fase processuale, anche in grado di appello appunto perché l'obiettivo è sostenere il giovane imputato nel percorso di formazione della sua personalità*», G. ZACCARO, *La messa alla prova per gli adulti. Prime considerazioni*, in *Questione Giustizia*, liberamente consultabile all'indirizzo web http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-messa-alla-prova-per-gli-adulti_29-04-2014.php, pag. 10.

⁵ Si tratta di un istituto, dunque, che sembra quanto mai affine al principio di rieducazione, anche per l'impegno richiesto al messo alla prova: «*Proprio perché la "rieducazione" deve conciliarsi col rispetto dell'autodeterminazione del reo, l'esito favorevole del processo rieducativo non è scontato in partenza. Esclusa ogni forma di imposizione o di intervento coattivo, la possibilità di rieducare si attegna soltanto ad obiettivo tendenziale, perseguibile finché il reo sia disposto a collaborare. Da questo punto di vista, ben si comprende dunque perché il legislatore costituzionale abbia usato l'espressione "tendere" nel fare riferimento alla funzione rieducativa*», G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale – parte generale*, Torino, 2014, pag. 738. A parer di chi scrive è una questione comunque assai delicata e da trattare con ragionata accortezza scevra da facili entusiasmi: il rischio è di considerare aprioristicamente ogni imputato di giovane età meritevole di alternative alla condanna solo, appunto, in quanto "giovane", spinti da uno slancio passionale misericordioso, con il pericolo di sottovalutare alcune condotte antisociali già gravi anche se compiute in gioventù, facendo venir meno la funzione di prevenzione del diritto penale se non opportunamente sanzionate in modo abbastanza rigido da far percepire all'individuo il disvalore delle sue

Parzialmente diverso è il contesto relativo agli imputati maggiorenni: è stato qui ravvisato, infatti, un rilevante fine deflattivo, garantendo una via extragiudiziale in grado di *bypassare* l'instaurazione di un procedimento penale per reati di minore allarme sociale⁶, pur senza trascurare l'aspetto risocializzante della messa alla prova. Al di là della capacità di tale istituto di garantire una via alternativa a quella processuale per il trattamento di alcuni reati, dalla prospettiva dell'imputato si andrebbe a configurare come una "seconda opportunità" garantita a chi si è macchiato di colpe socialmente lievi (dati i limiti posti dal comma 1 dell'art. 168 *bis* CP⁷), in grado di estinguere il reato qualora il soggetto si dimostri collaborativo e coscienzioso nell'ottemperamento delle prescrizioni a lui indicate nel programma di trattamento redatto di concerto con l'UEPE⁸.

Si può individuare, in conclusione, tale duplice valenza dell'istituto.

La messa alla prova per gli adulti è senza dubbio un'innovazione deflattiva del carico della macchina della giustizia italiana, in quanto nei termini processuali stabiliti

azioni. Citando eminentissima dottrina, «*la vera funzione dell'ordinamento giuridico penale nell'epoca presente non è soltanto di assicurare le condizioni fondamentali della vita in comune, ma altresì di promuovere lo sviluppo, il miglioramento della società*» (F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1997, pag. 6) e tale miglioramento e sviluppo può forse essere ravvisato anche nella capacità della sanzione penale di far percepire al reo il disvalore delle proprie azioni. Questo, naturalmente, va considerato con la naturale attenzione a che questa tendenza sia sempre limitata ed orientata a favorire una maggiore tutela e cura dei diritti dell'individuo e dalla salvaguardia della compressione degli stessi da parte di altri individui, e non che sia una concezione utilizzata per tornare all'abominio costituzionale del reato come violazione del dovere di fedeltà nei confronti dello Stato etico com'era nel sistema nazionalsocialista; sul punto e per un'articolata panoramica dello sviluppo delle teorie della funzione del diritto penale, G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, pag. 11 e in generale pp. 4-28.

⁶ G. ZACCARO, *op. cit.*, pag. 11. Qui l'autore, in realtà, evidenzia anche come tale funzione non sia stata del tutto soddisfatta, dato che il procedimento sebbene fuori dalle aule di giustizia è comunque assai oneroso, in termini di costi, di impiego di personale e di tempo, e per di più riguarda per la maggior parte reati che comunemente cadono in prescrizione prima che siano in grado di intasare la macchina processuale.

⁷ «*per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale*». Inoltre è istituito concedibile una sola volta per imputato; previsione di puro buon senso, giacché un recidivo può ben essere considerato più socialmente allarmante di chi un'unica volta nella vita trasgredisce i canoni della legge penale.

⁸ Sembra opportuno richiamare qui le parole della Relazione n. III 07/2014, commento alla novella legislativa rinvenibile sul sito della Corte di Cassazione: «*Senza essere privo di una "necessaria componente afflittiva" (che ne salvaguarda la funzione punitiva e intimidatrice), la "sospensione con messa alla prova" è chiamata a soddisfare nel contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante l'incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato. L'intervento mira a realizzare "un'equilibrata de-carcerizzazione" e a conferire effettività al principio del minor sacrificio possibile per la libertà personale, incidendo su un contesto caratterizzato dalla "mancata valorizzazione di percorsi alternativi a quelli strettamente processuali per la soddisfazione delle esigenze special-preventive" e da fenomeni di inflazione del carico dei giudizi penali, forieri di incertezza e sfiducia collettiva*». R. PICCIRILLO, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in R. PICCIRILLO, P. SILVESTRI, G. FIDELBO, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Relazione n. III 07/2014 disponibile all'indirizzo www.cortedicassazione.it/documents, pp. 3-4.

dal secondo comma dell'art. 464 *bis* CPP⁹ l'imputato (o indagato) può richiedere l'accesso a tale via, interrompendo l'*iter* processuale ordinario (o arrestandolo sul nascere se la richiesta è presentata, e accolta, in fase di indagini preliminari) e avviando un percorso seguito dall'UEPE, richiedendo nuovamente l'attenzione del giudice solo nella finale valutazione sull'esito, positivo o meno, di tale percorso.

Tuttavia, pur prendendo atto della indubbia capacità dell'istituto in parola di alleggerire il carico di lavoro giudiziario, altrettanto indubbiamente l'istituto valorizza ed applica il principio della rieducazione del condannato (*rectius*, in questo caso, imputato): la lettera della legge è chiara nel prescrivere il contenuto del programma di trattamento concordato con l'UEPE, essendo infatti indicato espressamente all'art. 168 *bis* CP che la messa alla prova deve comportare «prestazioni di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose» del reato nonché, se possibile, «il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» (comma 2); che il messo alla prova potrà, seguito dai servizi sociali, prestare opera di volontariato o impegnarsi a ottemperare a prescrizioni concernenti i suoi rapporti coi servizi sociali o strutture sanitarie, nonché le sue libertà personali¹⁰ (comma 2); che lo stesso dovrà prestare lavoro di pubblica utilità (comma 3). Si tratta di previsioni evidentemente volte, da un lato, a tracciare un percorso in grado di allontanare il soggetto da quegli ambienti, quelle abitudini o quelle dipendenze (laddove viene fatto riferimento a strutture sanitarie) in grado di indurlo a condotte illecite e, dall'altro, a sanare il suo debito con la collettività e rieducarlo all'impegno sociale e a condotte lavorative virtuose, impegnandolo nell'ambito del lavoro di pubblica utilità e servizi utili per la comunità.

2. L'applicazione concreta dell'istituto nell'esperienza del Tribunale di Genova

⁹ Fino alle conclusioni *ex* artt. 421-422 c.p.p. nel rito ordinario, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo o citazione diretta a giudizio, entro il termine *ex* c.1 art. 458 c.p.p. nel caso di notifica di decreto di giudizio immediato, nell'atto di opposizione in caso di procedimento per decreto.

¹⁰ Libertà personali relative, ad esempio, alla dimora, ai suoi spostamenti, alla possibilità o meno di frequentare certi locali (evidentemente se sarà ritenuto necessario allontanare il soggetto da alcuni circuiti criminali o criminogeni).

Brevemente delineato l'istituto, occorre approfondire la realtà della sua applicazione dentro (e fuori) le aule di tribunale. È noto a qualunque operatore del diritto quanto le concretizzazioni di un istituto possano differire, negli esiti o nelle modalità, da quanto previsto dalla teoria della norma di legge e dalla *ratio* della disciplina, così come sovente nella prassi emergono aspetti non considerati in sede di redazione della norma.

Solitamente, questi rilievi sono analizzati o dalle supreme magistrature, nel caso in cui pervengano fino ad esse cause-sintomo di queste discrasie tra teoria normativa e concreta applicazione, o dalla dottrina, che approfondisce con gli strumenti della scienza giuridica la questione nelle sue diverse sfaccettature.

Per redigere questo contributo è stato deciso di imboccare una "terza via", con l'analisi dei dati emersi dalla realtà delle vicende giurisdizionali. A tal fine è stato formulato un questionario che è stato sottoposto ai giudici monocratici del Tribunale di Genova (settore dibattimento penale) che si occupano della messa alla prova. Stante il ristretto campo di ricerca, i risultati ottenuti sono lo specchio della realtà giuridica del capoluogo ligure, non potendo certo assurgere a rango di riferimento per quella che sarà l'applicazione dell'istituto della messa alla prova in tutto il territorio nazionale; tuttavia è pur sempre un campione di indagine che permette di dare uno sguardo alla sorte seguita dall'istituto dopo la sua entrata in vigore. Soprattutto, tali rilievi sono forieri di spunti di riflessione, anche grazie a un incontro appositamente avvenuto con la dottoressa Santina Spanò, dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Genova, avvalendoci della sua esperienza nel campo delle messe alla prova per cercare di interpretare al meglio quanto raccolto.

2.1 Qualche dato numerico

Interessante, in via preliminare, una panoramica sui numeri della messa alla prova nel Tribunale di Genova in relazione a quelli dell'intero sistema giudiziario italiano.

Nella sola circoscrizione della Corte di Appello di Genova, nel 2015 i provvedimenti di sospensione di un procedimento penale per l'esperimento della messa alla prova iscritti al Casellario sono stati 765; l'anno successivo, invece, 473, quasi un dimezzamento¹¹.

¹¹ Una diminuzione, invero, in controtendenza con quella che sembra essere la media nazionale. Nel 2015, in effetti, tali provvedimenti sul suolo nazionale sono stati 7.821, mentre nel 2016 ne sono stati

Restringendo il campo di analisi, nel solo Tribunale di Genova nel 2017 le richieste di sospensione del procedimento per la messa alla prova proposte *ex art.* 464 bis CPP sono state 605; di queste, 521 sono state accolte e 32 rigettate (le altre ancora non esaminate e passate all'anno successivo). Le conseguenti sentenze di estinzione del reato derivanti dal buon esito della messa alla prova (art. 464 septies comma 1 CPP) sono state 379, mentre le ordinanze disponenti la ripresa del processo a seguito di un esito negativo (art. 464 septies comma 2 CPP) sono state 27.

Paragoniamo questi dati con i numeri del 2016: 401 richieste presentate, 342 accolte e 31 rigettate. Le sentenze attestanti il buon esito della messa alla prova, e dunque l'estinzione del reato, sono state 227, le ordinanze di esito negativo invece 21.

Senza addentrarci in percentuali, risulta *ictu oculi* come l'innovativo istituto non sia rimasto lettera morta e come sembra che abbia tutto sommato apportato un contributo concreto, seppur moderato, alla gestione del ruolo generale del Tribunale: una netta maggioranza di sospensioni per messa alla prova, nei due anni passati, hanno portato all'estinzione del reato in conseguenza di un giudizio positivo su tale esperienza di reinserimento sociale (sommando le due annate, **su 1006 richieste proposte 863 sono state accolte e, di queste, 606 hanno avuto esito positivo** e comportato la dichiarazione di estinzione del reato). Forse, tuttavia, non è un dato che dovrebbe suscitare particolare stupore: tendenzialmente gli imputati messi alla prova appartengono a una categoria di microcriminalità definibile "eccezionale", colpevole (in realtà solo imputata sebbene ugualmente "punita", ma su questo si dirà) di reati di minore allarme sociale¹²; ben ci si può attendere, dunque, che si tratti di soggetti più facilmente inquadrabili in programmi di trattamento implicanti, ad esempio, i lavori socialmente utili, con uno stile di vita abbastanza regolare e socialmente inserito da permettere loro di ottemperare

registrati 9.359. Sebbene non sia dato sapere quanti di questi percorsi di messa alla prova abbiano avuto un esito positivo, se l'esperienza del Tribunale genovese può essere anche solo vagamente presa come tendenza generale si può ipotizzare una netta maggioranza di estinzioni del reato; di fronte a numeri simili, di una certa rilevanza per lo meno la portata deflattiva di tale istituto potrebbe essere considerabile scevra da dubbi.

¹² D'altra parte, lo stesso legislatore ha riservato la messa alla prova a soggetti non dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 168 bis c.p. ultimo comma), oltre al limite edittale per cui risultino imputati per reati con pena massima inferiore a quattro anni. Un dato che potrebbe, a onor del vero, essere confutato da un'osservazione giurisprudenziale: la Corte di Cassazione, nella sua composizione collegiale, ha infatti statuito che, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre tener conto unicamente della pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, persino di quelle che comporterebbero una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale (Cass., SS.UU., 31/03/2016, "Sorcinelli").

diligentemente alle disposizioni prescritte. D'altra parte, l'ovvio vantaggio di uscire indenni da un'imputazione penale prestando alcune ore di volontariato, ad esempio, settimanalmente, per un periodo limitato di tempo, è uno sprone sicuramente di certa efficacia.

In effetti, la qualità dei reati più spesso "esorcizzati" dalle aule di tribunale attraverso la messa alla prova è un altro dato statistico su cui è interessante soffermarci. Analizzando alcuni dati ministeriali riguardanti i tre anni di piena operatività della novella legislativa, risulta che i **reati per i quali è stata applicata** la sospensione del processo per messa alla prova iscritti al Casellario nazionale in questo triennio sono stati complessivamente **31.906**; di questi, **7.021**, una netta maggioranza pari quasi a un quarto, consistevano in imputazioni *ex art. 186* codice della strada (d.lgs. 285/1992), **guida sotto l'influenza dell'alcool**¹³; un illecito socialmente trasversale, di per sé non indicizzante uno stile di vita *borderline*¹⁴ tale da lasciare presagire l'incapacità di seguire un programma di trattamento utile a estinguere un reato pendente. In effetti, incontrando la Dottoressa Santina Spanò dell'UEPE di Genova, è emerso come il personale dell'Ufficio dell'esecuzione penale esterna abbia da tempo tratto questa conclusione. Una delle problematiche¹⁵ che il nuovo istituto ha presentato per l'ufficio è stato proprio il

¹³ A seguire, 2.993 casi di furto *ex art. 604* c.p., 2.205 casi di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del T.U. sugli stupefacenti), 1.188 casi di lesioni personali *ex art. 582* c.p. e poi molti altri di minor quantità.

¹⁴ Se occasionale, chiaramente. D'altra parte, il dettato normativo stesso esclude dall'ammissione alla messa alla prova per gli imputati già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Un'affermazione di questo calibro, tuttavia, non si può pretendere apodittica: d'altra parte, non è questo il luogo in cui discutere sulla realtà sociale propria della media dei rei di guida in stato di ebbrezza. Sul punto, in effetti, la stessa scienza non ha una posizione facilmente definibile, specialmente per chi si occupa del diritto e non di neuroscienze o socio-psicologia. Molto velocemente, basti qui richiamare rapidamente alcuni studi che hanno ricercato nella predisposizione all'alcoolismo cause genetiche (ad esempio, DF. LEVEY, H. LE-NICULESCU, J. FRANK, M. AYALEW et al., "Genetic Risk Prediction and Neurobiological Understanding of Alcoholism", in "Transl Psychiatry", 4/2014), altri che hanno indagato i rapporti tra alcoolismo ed esclusione sociale, realizzando che gli alcolisti sono più sensibili a tale situazione e ai sentimenti negativi che ne scaturiscono ("Disrupted Regulation of Social Exclusion in alcohol-dependence: an fMRI study", in "European Psychiatry", 2012/27), senza però che nell'articolo si ascriva l'alcoolismo precipuamente alla classe dei socialmente esclusi. A corroboramento della massima di esperienza per cui l'alcoolismo sia un fenomeno trasversale a tutte le classi sociali, si può vedere tra gli altri L. HARRISON, E. GARDINER, "Do the Rich Really Die Young? Alcohol Related Mortality and Social Class in Great Britain", in "Addiction", 1999/94, in cui sebbene si pervenga alla conclusione che interventi sociali tesi all'equilibrio del divario sociale potrebbero ridurre il tasso di mortalità per l'alcool nelle fasce più basse della popolazione, ad esempio più sensibili alle variazioni di prezzo per il consumo dello stesso, si osservano dati interessanti come la circostanza per cui nel genere femminile, nella fascia di età matura, si registrino più decessi causati dall'alcool tra le professioniste che tra le impiegate in lavori manuali non specializzati.

¹⁵ Descrivere con accuratezza quali e quanti problemi abbia incontrato l'UEPE, da ciò che è emerso dall'incontro con la dottoressa Spanò, all'introduzione della messa alla prova per adulti nel processo penale italiano richiederebbe un contributo a parte. Basti pensare che nel 2014, al varo della nuova legge, gli uffici

cambiamento del tipo di utenti: mentre in precedenza l'UEPE, intervenendo nella sola fase dell'esecuzione, si rapportava per lo più con soggetti condannati e detenuti, la messa alla prova l'ha portato a rapportarsi con soggetti spesso alla prima esperienza penale, che in molti casi non presentavano le condizioni di disagio sociale tipiche della media della popolazione carceraria. Assai interessante da questo punto di vista è il dato esemplificativo, riferito dalla dottoressa, per cui **il tasso di disoccupazione giovanile tra gli imputati messi alla prova è in linea con la media nazionale, mentre tra i giovani condannati o detenuti se ne discosta ampiamente**. Le peculiarità della categoria dei soggetti messi alla prova è sicuramente un primo, rilevante elemento del quale è necessario tener conto per valutare l'istituto.

2.2 Il questionario proposto ai giudici del Tribunale di Genova: i risultati.

Il questionario circa l'applicazione della messa alla prova nel Tribunale di Genova proposto ai giudici, togati e onorari, che più spesso applicano o hanno applicato l'istituto¹⁶, comprendeva 8 domande. Le risposte sono state fornite da tutti i giudici del settore dibattimento penale (**E' VERO?**) Ecco i risultati in percentuale:

1- *Nei procedimenti penali che ne soddisfano i requisiti, la messa alla prova è, o dovrebbe essere, la regola o l'eccezione?*

La regola: 62%

L'eccezione: 38%

2- *Per concedere la MAP, lei considera preminente (può indicarne uno o due):*

- *la giovane età del soggetto: 15%*
- *lo scarso allarme sociale del reato: 46%*
- *le concrete possibilità di rieducazione dell'imputato (considerandone background culturale e sociale e il comportamento processuale): 62%*
- *che il soggetto sia o meno pregiudicato: 38%*

ne sono stati informati circa una settimana prima dell'entrata in vigore, dovendo così far fronte a una realtà completamente nuova e a una mole considerevole di lavoro aggiuntivo senza un relativo aumento di personale.

¹⁶ I dati così raccolti sono aggiornati al dicembre 2017.

3- *Dall'introduzione dell'istituto ha percepito un'effettiva agevolazione nella gestione del suo ruolo complessivo? Sì, no, non so*

Sì: 54%

No: 46%¹⁷

4- *Giudica soddisfacente, in questo ambito, il funzionamento dell'UEPE?*

Sì: 8%

No: 92 %

Se no, cosa andrebbe migliorato (scelga una o più delle seguenti opzioni)?

- Bisognerebbe attuare una predisposizione di pacchetti di lavoro di pubblica utilità: 42%

- I tempi di evasione delle richieste sono troppo lunghi: 67%

- C'è una mancanza di comunicazione tra l'UEPE e gli organi giurisdizionali: 25%

- Altro: 17%¹⁸

5- *Ritiene che gli avvocati gestiscano al meglio l'istituto della messa alla prova?*

Sì: 46%

No: 54%

Se no, che cosa nota di tendenzialmente errato (scelga una o più tra le seguenti opzioni)?

- Il mancato utilizzo di tale istituto in casi in cui sarebbe da richiedersi: 28%.

- La mancanza di cura del difensore nei confronti dell'assistito a programma di trattamento avviato :44%.

- La scarsa conoscenza dell'istituto da parte dei difensori, che porta ad esempio a richiederlo laddove non concedibile: 28%.

- La non corretta informazione al cliente delle caratteristiche dell'istituto e del ruolo dell'UEPE: -

- Altro: 14%¹⁹

¹⁷ Qualcuno ha evidenziato, rispondendo “no”, che questa conclusione la si deve anche al fatto che si tratta, per lo più, di casi minori, non in grado di incidere pesantemente sul ruolo.

¹⁸ Chi ha risposto “altro” ha evidenziato le lacune delle relazioni redatte dall'UEPE, non in grado di dare al magistrato un quadro sufficientemente approfondito della questione.

¹⁹ In questo caso le risposte ricomprese in “altro” hanno fatto riferimento ai tentativi da parte di alcuni difensori di ricorrere all'istituto come espediente, anche se consci del fatto che il loro assistito non si trovava in una posizione giuridica conforme ai requisiti dettati da legge.

6- *Ritiene l'atteggiamento della procura nei confronti di tale istituto favorevole, avverso o neutro?*

Favorevole: 23%

Neutro: 73%

7- *Le informazioni che le arrivano nei programmi trasmessi dall'uepe sono sufficienti?*

Si: 46%

*No: 54%*²⁰

8- *Lei è soddisfatto/a dell'attuale formulazione normativa dell'istituto o ritiene che ci siano correttivi che andrebbero apportati?*

Sono soddisfatto/a: 69%

Non sono soddisfatto/a: 31%

Tra i risultati del questionario, alcuni necessitano di commento.

Il primo quesito permette di osservare come gli organi giudicanti considerino l'istituto; i due obbiettivi che esso persegue, ossia la deflazione del carico giudiziale e la rieducazione dell'imputato evitandogli un possibile stigma giudiziale, quanto devono essere considerati preminenti rispetto alla strada maestra del normale *iter procedurale* e, quindi, le esigenze general-preventive del sistema penale? Emerge dunque che per la maggior parte dei giudici del Tribunale sarebbe necessario in prima battuta considerare la possibilità di una messa alla prova (laddove, ovviamente, ne siano soddisfatti i requisiti), intendendo la sentenza penale come *extrema ratio*; un approccio effettivamente non nuovo, ma che si innesta sulla tendenza delle ultime decadi a cercare vie alternative al procedimento penale, vuoi a causa del gravoso carico di lavoro dei Tribunali, che accoglie di buon grado vie alternative al processo, vuoi per la recente tendenza a valorizzare un aspetto special-preventivo della materia penale²¹. Sarebbe forse rilevante

²⁰ I Magistrati insoddisfatti del contenuto delle relazioni dell'UEPE le hanno indicate per lo più come incomplete e sommarie, alcuni hanno utilizzato il termine "*standardizzate*", non in grado di dare uno specchio preciso della situazione socio-culturale e familiare dell'imputato.

²¹ L'argomento è assai vasto e non può essere qui approfondito. In effetti, taluni autori hanno ravvisato un recente ritorno a una concezione assai più rigida del sistema carcerario, alimentata dalle recenti crisi economiche e sociali. Sul punto, si rimanda alla rassegna del panorama attuale compiuta in G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, pag. 759 ss. e ai numerosi contributi ivi segnalati in nota.

chiarire in maniera decisa quale delle due letture va data alla messa alla prova, in modo che si abbia una percezione unitaria dell'istituto.

Il secondo quesito, relativo a cosa sia valutato preminente dagli organi giudicanti di Genova per scegliere se concedere o meno l'ammissione alla messa alla prova, è foriero di spunti di riflessione. Emerge in maniera abbastanza incontrovertibile come il dato più importante sia ritenuto il risultato di un giudizio prognostico del magistrato sulle **concrete possibilità di rieducazione e reinserimento sociale del soggetto**, mentre scarsamente rilevante risulta la giovane età dello stesso. Possiamo qui ricollegarci a quanto già delineato circa il profilo medio del messo alla prova²² e da questo confronto, tuttavia, emerge una discrasia del sistema: quanta rilevanza assume il giudizio prognostico se, stando alla realtà dei fatti, i messi alla prova sono mediamente soggetti che nemmeno abbisognano di un vero e proprio reinserimento sociale, non avendo un *background* particolarmente grave rispetto alla media nazionale? Da un altro punto di vista, la risposta data dai giudici è però in linea col quadro che si sta formando: se è vero che la maggior parte dei procedimenti per messa alla prova ha esito positivo e che la maggior parte dei soggetti messi alla prova è concretamente in grado di portare a termine il programma di trattamento, avendo una condizione di vita relativamente scevra da particolari fattori criminogeni (esclusione sociale, disoccupazione e indigenza, etc. etc.), non stupisce che il criterio ritenuto preminente dagli organi giudicanti sia proprio quello che, date le premesse, può dare più frutto, dato che l'istituto a conti fatti "funziona". Un dato, però, che può far riflettere è l'ultimo posto della giovane età dell'imputato nella scala gerarchica di fattori valutati per concedere o meno la messa alla prova: in effetti, partendo dal presupposto che di reinserimento non è opportuno parlare dato che si tratta per lo più di soggetti non esclusi dalla società, la dottoressa Spanò ha correttamente osservato come sarebbe più consono parlare di "responsabilizzazione"; il giudizio prognostico prodromico alla concessione della messa alla prova, quindi, dovrebbe vertere più sulla possibilità ritenuta dal giudice che, a procedimento terminato, **il soggetto abbia acquistato una maggiore responsabilizzazione circa quanto compiuto di difforme dalle norme di condotta socialmente accettabili** secondo la legge. Ma se questo è lo stato dei fatti, forse allora la giovane età del soggetto dovrebbe essere un dato a cui dar

²² V.d. *supra*, pag. 8.

più rilievo, stante la norma di esperienza per cui è assai più fruttifero educare i giovani rispetto a persone già mature e, quindi, con una personalità già formata²³.

Queste osservazioni permettono di riallacciarsi a un altro quesito foriero di spunti di riflessione, ossia il quarto: se non stupisce che la problematica più riscontrata dai giudici sia l'eccessiva lunghezza dei tempi di evasione delle pratiche da parte dell'UEPE, facilmente spiegabile con la rilevante carenza di personale dell'ufficio (e, come già accennato, il sovraccarico che questo istituto ha ingenerato nell'esercizio delle sue mansioni), l'opportunità di predisporre pacchetti di pubblica utilità per sveltire i processi diventa assai più incerta. Oltre a problematiche concrete infatti, ossia l'effettiva possibilità per enti, privati e pubblici, di sapere quanti posti avrà a disposizione per un certo periodo e augurarsi che questi posti corrispondano all'imprevedibile flusso di messi alla prova, emerge un possibile contrasto con l'immagine dell'istituto come fin qui delineata: se, infatti, tale strumento giudiziario deve essere preminentemente orientato alla responsabilizzazione dell'individuo, la possibilità che un pacchetto di lavori di pubblica utilità predisposto riesca ad assolvere tale rilevante funzione, per definizione assai personale e da modellare sul singolo caso, è posta allora in dubbio.

Un'altra osservazione da compiersi collega il quesito nella parte in cui taluno ha rilevato la necessità di implementare le comunicazioni tra giudici e UEPE col settimo, ossia la percepita completezza o meno da parte dei giudici delle relazioni redatte dall'UEPE. È di un certo interesse rilevare come alcuni magistrati abbiano affermato che le relazioni inviate dall'UEPE siano troppo sommarie e sintetiche laddove, stando a quanto riferitoci dalla dottoressa Spanò, ciò sia stato concordato proprio in un precedente incontro con gli organi della magistratura, ove si era deciso, al fine di snellire la procedura e defaticare il carico lavorativo di giudici e UEPE, che quest'ultimo inviasse al Tribunale solo relazioni sintetiche, mantenendo le verifiche socio-famigliari compiute (atti comunque dovuti per l'UEPE ai fini dell'esercizio dei propri compiti) nei propri uffici.

²³ Per altro, è da rilevare che, sebbene la maggior parte dei magistrati giudicanti non abbia espresso tale attenzione per la giovane età del richiedente la messa alla prova, nei fatti l'opportunità di dare maggiore rilievo ai giovani nell'ammissione al procedimento si è in una certa misura già manifestata: su 1.047 messe alla prova eseguite dall'UEPE Genova, infatti, differenziando le fasce di età in 18-25 anni, 26-35, 36-50, 51-60, 61-69 e 70 e oltre, 441 hanno riguardato i soggetti nelle prime due fasce (176 dai 18 ai 25 anni, 265 dai 26 ai 35 anni).

Quest'ultima considerazione permette di concludere²⁴ con quella che potrebbe essere una *best practice* da applicare in tutta Italia: di fronte a un istituto nuovo come la messa alla prova, gli operatori del diritto che intorno ad esso si trovano a lavorare e confrontarsi (giudici, avvocati e UEPE *in primis*, ma anche ad esempio enti pubblici e associazioni private) dovrebbero avviare una rete di dialogo efficace e ampia, onde confrontarsi sui più disparati aspetti dell'istituto, sui problemi concreti che ognuno affronta nel proprio ambito e su come, lavorando di concerto, sia possibile incasellare la messa alla prova al meglio, in maniera armonica, nell'ordinamento penale. Il rischio, altrimenti, è che avendo ognuno in mente la propria visione della messa alla prova, se ne vanifichi la porta correttiva per gli imputati. Un aspetto di rilievo emerso nell'incontro con l'UEPE per l'elaborazione di questo contributo è stata la mancanza, da parte di alcuni messi alla prova, della piena consapevolezza di ciò che stavano vivendo²⁵: il messo alla prova è in un limbo tra colpevolezza e assoluzione²⁶, sottoposto a un procedimento non detentivo della cui portata deve essere ben conscio. Se ai suoi occhi risultasse come una mera "condanna alternativa" o nulla più che un *escamotage* per evitare una pendenza penale, allora in effetti la messa alla prova si ridurrebbe solo a questo, uno strumento deflattivo del carico di lavoro del sistema penale; certamente utile, ma una qualificazione

²⁴ Circa l'ultima domanda, riguardante eventuali correttivi normativi da apportare agli articoli contenenti la disciplina della messa alla prova per adulti, sebbene un terzo dei giudici intervistati abbia affermato di aver rilevato alcune lacune nella formulazione del dettato normativo, non c'è stato un aspetto comune in tali rilievi critici, per quanto tutti sarebbero utili spunti riflessivi (ad esempio, chi ha evidenziato come sia poco chiara la norma rispetto ai recidivi, chi ha suggerito che si potrebbe applicare il campo di estensione e chi è invece contrario all'istituto in sé, avendolo visto nella sua esperienza professionale utilizzato per lo più come "scappatoia").

²⁵ Iconico è l'esempio recente di un giovane che ha riferito di "essere stato condannato ai lavori sociali".

²⁶ Nonostante la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (pag. 1 in nota) equipari, ai fini procedurali, la pronuncia di estinzione del reato per compiuto esperimento del programma di trattamento, non sembra opportuno definire il messo alla prova che porti a termine il programma di trattamento con profitto un condannato; questo sia perché tale sentenza riguardava la messa alla prova dei minorenni, sia perché specificava che era ai soli fini procedurali e, soprattutto, sia perché recente giurisprudenza sembra affermare proprio il contrario, evidenziando come l'estinzione del reato conseguente alla messa alla prova prescinda da un accertamento penale della responsabilità (Cass.29796/2017, "*In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (...) in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis*").

assai avvilente se paragonata alla possibilità di realizzare, attraverso di essa, una concreta rieducazione, o meglio responsabilizzazione, capace davvero di assolvere alle finalità special-preventive e di reinserimento sociale a cui un moderno ordinamento penale deve essere orientato.

3. Considerazioni conclusive: l'istituto e gli agenti del processo

Il quadro generale che si è potuto delineare in questo breve contributo circa il nuovo istituto della messa alla prova definisce uno strumento giudiziario dal valore potenzialmente assai più profondo di una mera alternativa al processo ordinario. Questa novità normativa ha apportato un *quid pluris* nel nostro ordinamento, sintomo e causa di un cambiamento costante, per quanto lento, nell'approccio al diritto penale.

Senza dubbio, la portata di tale innovazione sarà determinata dall'approccio dei professionisti che con tale istituto si ritroveranno ad operare. La messa alla prova per come fin qui descritta pone ulteriori riflessioni da compiersi non solo sull'UEPE, ma anche su magistrati, avvocati ed associazioni di volontariato.

I giudici, infatti, sono chiamati ad esprimere un giudizio sulla persona, prima ancora che sul fatto oggetto di processo. Se davvero la messa alla prova può, e deve, avere una tal carica di responsabilizzazione, onere del giudice sarà valutare il soggetto e le attinenze del programma alle sue esigenze non solo materiali, ad esempio lavorative, ma personali, psicologiche in un certo senso. Da questo punto di vista, non pare azzardato affermare che la nuova messa alla prova per gli adulti confligge con una concezione del giudice come mero tecnico del diritto, accentuando al contrario la rilevanza di discipline sociali, come la psicologia o la criminologia, che solitamente entrano nelle aule di tribunale (almeno nella forma) solo con l'ingresso dei consulenti tecnici. Questo dato dovrebbe portare a riflettere sulla possibilità di implementare la formazione della magistratura in ordine a materie precedentemente considerate extra-giudiziarie; un'osservazione, tuttavia, che non può non fare i conti con la realtà pragmatica, giacché richiederebbe senza dubbio un ulteriore sforzo organizzativo ed economico da parte del potere giudiziario. Una *best practice* a costo zero che potrebbe apportare considerevoli benefici, invece, sarebbe l'instaurazione di una rete di dialogo tra magistrati e UEPE, in modo da evitare che ognuno operi come una monade difficilmente influenzabile dai bisogni e le

conoscenze dell'altra realtà professionale e far sì che si ponga in essere un proficuo scambio di conoscenze e osservazioni.

Le associazioni di volontariato meritano senza dubbio una speciale menzione in questo contributo, giacché senza l'attivismo civile di questi cittadini coscienziosi molte opportunità di una messa alla prova reale, in grado di porre il soggetto di fronte a responsabilità che altrimenti non avrebbe conosciuto, capaci appunto di favorire il suo processo di responsabilizzazione. La rilevanza pratica di tali associazioni non solo, ovviamente, per i loro utenti, ma anche per il circuito giustizia, dovrebbe essere ricondotta all'attenzione delle istituzioni, che troppo spesso adottano provvedimenti in grado di porre in seria difficoltà l'operato di queste realtà, quando al contrario sarebbe da facilitarne il lavoro. A titolo esemplificativo, un buon passo avanti sarebbe porre in essere iniziative legislative e regolamentari tese a rimuovere certe pastoie burocratiche spesso soffocanti per privati cittadini che poco o niente conoscono delle amministrazioni e del diritto²⁷.

Infine, emerge con chiarezza l'importantissimo ruolo del difensore nell'istituto. Non solo, ovviamente, da un punto di vista di informativa al cliente della possibilità e delle procedure, ma anche sotto un'ottica più sostanziale: come emerso dall'incontro con l'UEPE, molti messi alla prova interrompono a metà il loro percorso, altri lo vivono come una condanna, altri ancora un mero e comodo *escamotage*. L'avvocato è onerato della responsabilità di far comprendere a pieno al proprio assistito la portata di questo istituto.

La norma di legge non aiuta, stante l'insormontabile incertezza già accennata riguardo la valenza della messa alla prova come condanna a pena alternativa concordata o

²⁷ Un prezioso esempio concreto ce l'ha offerto la dottoressa Spanò, relativo a una vicenda di due anni fa: fino al 2016, infatti, enti di volontariato aderivano con entusiasmo alla richiesta di far svolgere nelle loro strutture lavori di pubblica utilità; ai soggetti ad essi adibiti la copertura assicurativa necessaria era garantita dall'assicurazione dell'associazione *de quo*, che estendeva senza complicazioni la propria formula ai lavoratori di pubblica utilità. Nel 2016, tuttavia, sono intervenuti in materia un regolamento del Ministero e una circolare del Dipartimento, seguiti poi da una circolare dell'Inail, dove si disponeva che le persone esercenti lavori di pubblica utilità dovevano essere assicurate tramite Inail, aprendo posizione presso tale ente come un lavoratore "standard". Così moltissime associazioni di volontariato hanno, però, ritirato la loro disponibilità, non tanto per una questione economica (dato che, a onor del vero, Ministero e Inail avevano previsto un fondo nazionale per tale copertura finanziaria), ma perché non accettavano di accollarsi l'apertura di tali posizioni Inail a causa dell'appesantimento burocratico che questo che questo avrebbe comportato: enti accreditati con dipendenti non hanno avuto fatica a ottemperare a tale nuova prescrizione, ma le piccole associazioni, pur preziosissime anche per il legame col territorio, non potevano sopportare il carico di amministrazione aggiuntiva che avrebbero dovuto subire, in quanto non composte da professionisti ma da cittadini volenterosi, timorosi di compiere qualche errore in una materia per loro dopotutto sconosciuta e di patirne, di conseguenza, eventuali ripercussioni legali.

assoluzione condizionata; il difensore deve scontare anche questa carenza del legislatore, valutando caso per caso, tenuto conto della personalità dell'assistito, dei fatti a lui imputati e via dicendo, quale sia il modo migliore per parlargli della messa alla prova, per fargli comprendere che non si tratta né di una pena né di una fuga dal processo, ma di un percorso responsabilizzante che deve essere seguito con impegno.

Concludendo, di rilevanza primaria resta il dialogo tra tutti questi soggetti: una rete di contatti e comunicazioni efficaci e non infrequenti potrebbe, senza dubbio, assistere tutti gli agenti di diritto coinvolti in questo nuovo meccanismo, per certi aspetti innovativo, per altri nebuloso, ad adoperarlo nel miglior modo possibile, per l'apparato di giustizia, per la collettività e naturalmente per il soggetto messo alla prova.